

- Allegato "B" al Numero 84.185 del Repertorio
e al Numero 27.932 della Raccolta -

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 (di seguito CTS), è costituita, un'associazione sotto la denominazione **"TI DO AIUTO - ASSOCIAZIONE ITALIANA SUPPORTO DELLE CURE IN TERAPIA INTENSIVA - ETS"**.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto.

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Firenze (FI), via Antonio Giacomini n. 28. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberato dall'assemblea senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

ART. 3) SCOPO

Lo scopo dell'Associazione è:

- assicurare solidarietà e supporto a tutte quelle persone che abbiano avuto esperienza diretta, come paziente o familiare, di un periodo di permanenza in terapia intensiva e del conseguente complesso percorso di riabilitazione e di ritorno alle attività sociali;
- collaborare con le Istituzioni e la Società civile per svolgere una azione costante e duratura per la umanizzazione delle cure in terapia intensiva e nell'accompagnamento e nel supporto delle persone guarite da una grave malattia acuta. Questa azione si basa esclusivamente sul valore della solidarietà, che trova nel gesto del prendersi cura una sua concreta applicazione. Il più importante principio ispiratore dell'Associazione è la tutela della dignità umana dei "soggetti fragili";
- promuovere l'informazione sulle cure dopo un ricovero in terapia intensiva;
- supportare e farsi carico di interventi rivolti ai familiari (caregivers) che si occupano dei pazienti dimessi da una terapia intensiva;
- contribuire concretamente ad una organizzazione su larga scala dell'offerta socio-sanitaria;
- impegnarsi, attraverso la collaborazione tra cittadini, Enti pubblici e privati, Associazioni ed Enti del Terzo Settore in genere, Società Scientifiche, nella costruzione di una rete di Centri di assistenza (Recovery Center) disegnati espressamente per le persone che sono state ricoverate per un periodo significativo in una terapia intensiva per insufficienza respiratoria, trauma, infezioni gravi, gravi disfunzioni d'organo e altre condizioni con lo scopo di prevenire ulteriori complicanze, accelerare il processo di recupero e supportare la persona nel reinserimento sociale secondo i propri valori,

obiettivi e preferenze.

ART 4) ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale: operare interventi e servizi sociali - previsti dall'art. 5 lettera a) del CTS - di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Potrà quindi:

- Collaborare con le Istituzioni al fine di individuare, nell'ambito dei programmi sanitari istituzionali pubblici e privati, i bisogni socio-sanitari delle persone fragili dopo ricovero in una terapia intensiva o interessate da gravi disfunzioni d'organo croniche disabilità;
- promuovere l'alleanza basata sulla condivisione degli obiettivi dell'Associazione con Operatori sanitari della rete degli ospedali e del territorio e in particolare per questi ultimi con i Medici di Medicina Generale e infermieri del territorio, Operatori sociali, Tecnici dei settori interessati, Enti di ricerca, Enti del Terzo Settore, Associazioni di cittadini, Enti terzi di valutazione delle performance in sanità, Istituzioni sanitarie, Società Scientifiche, Fondazioni aperte alla collaborazione multidisciplinare;
- Aderire al principio organizzativo della collaborazione "in rete" allo scopo di supportare programmi quanto più inclusivi con potenzialità di applicazione interospedaliera, regionale, nazionale ed internazionale;
- Effettuare la valutazione dell'impatto socio-sanitario delle azioni di pianificazione e programmazione di servizi dedicati alle persone fragili dopo superamento della malattia acuta che abbiano necessitato di un ricovero in terapia intensiva;
- Ricercare e determinare gli standard di benessere psico-fisico durante il ricovero in una terapia intensiva che siano in grado di prevenire o ridurre al minimo gli esiti psico-fisici conseguenti ad un ricovero in una terapia intensiva;
- Co-progettare gli studi per la determinazione di criteri oggettivi e condivisi necessari alla previsione dei tempi di recupero fisico, psicologico e sociale delle persone fragili dopo il superamento della malattia acuta che ha richiesto ricovero in una terapia intensiva;
- Promuovere iniziative destinate favorire l'educazione sanitaria per le persone ricoverate in una terapia intensiva, per le loro famiglie e il personale di assistenza;
- Promuovere campagne di sensibilizzazione e di reperimento di risorse destinate al supporto e assistenza alle persone dopo un ricovero in terapia intensiva;
- Intervenire per la facilitazione e promozione delle collaborazioni sanitarie assistenziali e di ricerca tra strutture dotate di progettualità o di programmi attivi sull'assistenza a

persone interessate dalla sindrome post terapia intensiva;

- Promuovere e diffondere una corretta informazione per la tutela delle persone interessate dalla sindrome post terapia intensiva e l'innovazione nel settore specifico;

- Promuovere studi, ricerche, aggiornamenti, indagini, progetti sociali, scambi internazionali e soggiorni di studio, organizzazione di convegni ed incontri inerenti le problematiche della fragilità causata da malattie acute gravi e insufficienze d'organo;

- Istituire premi scientifici e riconoscimenti per impegno sociale di particolare rilevanza;

- Agire presso gli organi istituzionali e le autorità sanitarie con lo scopo di inserire la sindrome post terapia intensiva nel sistema DRG operativo presso il servizio sanitario nazionale e nel sistema LEA (livelli essenziali di assistenza).

L'associazione potrà inoltre esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 5) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello statuto.

TITOLO II

SOCI

ART. 6) DEFINIZIONE E AMMISSIONE DEI SOCI

I soci si articolano nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

- Soci Sostenitori, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione di particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione;

- Soci Corporate, i quali sono i soggetti persone giuridiche ammessi quali membri in ragione delle loro caratteristiche o qualità;

- Soci Ordinari, i quali sono i soggetti membri dell'associazione diversi dai precedenti.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio direttivo. Con la presentazione della domanda di ammissione, il richiedente dichiara di far proprie le finalità che l'associazione si propone, nonché il suo Statuto.

La domanda di ammissione è valutata con decisione del Consiglio direttivo ed è comunicata all'interessato. L'eventuale rifiuto delle essere opportunamente motivato e comunicato all'interessato e comunque non deve essere dettato da criteri discriminatori.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea, che delibera sulla domanda non accolta.

Il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso del rapporto

associativo è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo e i dati raccolti non possono essere comunicati o diffusi ai terzi per ragioni diverse dai necessari adempimenti derivanti dall'attività dell'associazione, salva l'espresso consenso da parte dell'interessato.

ART. 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci godono dei diritti derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile. Ciascun socio in regola con i contributi sociali ha diritto di partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Il comportamento del socio non può svolgersi in contrasto con l'attività e le finalità perseguite dall'associazione. I soci devono rispettare le norme del presente Statuto e le determinazioni degli organi dell'associazione, oltre ad essere tenuti al versamento dei contributi deliberati annualmente dal Consiglio direttivo.

ART. 8) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte, e non può essere trasferita.

ART. 9) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Qualunque socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione.

Il recesso di un socio deve essere comunicato all'indirizzo di posta elettronica dell'associazione o con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, e ha efficacia dal momento della sua ricezione.

Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi, in caso abbia arrecato danni morali e/o materiali ovvero qualora la sua permanenza ostacoli le finalità che persegue l'associazione.

L'esclusione deve essere comunicata all'interessato al recapito da questi indicato. Il socio escluso può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi del provvedimento al fine di contestare gli addebiti.

TITOLO III

ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo e il suo Presidente;
- il Vice Presidente, se nominato.
- l'Organo di Controllo, se nominato;
- Il Revisore, se nominato.

ASSEMBLEA

ART. 11) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci e decide sulle materie che la legge e il presente Statuto riservano inderogabilmente alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio direttivo;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'Organo di Controllo;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla esclusione o ammissione dei soci quando chiamata ad esprimersi successivamente alla delibera del Consiglio direttivo.

ART. 11) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo al recapito indicato dall'associato o con ogni mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al recapito comunicato all'organo direttivo.

Ciascun socio potrà rappresentare con delega scritta non più di tre soci. La delega può essere conferita anche a membri del Consiglio direttivo.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, quando a essa partecipano, personalmente o in via telematica, almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che potrà svolgersi anche trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

ART. 12) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Tutti i soci hanno diritto di voto una volta iscritti nel libro dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti. Per la validità delle delibere di scioglimento dell'Associazione si rinvia al Titolo IV del presente statuto.

ART. 13) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, ed è assistita da un segretario, nominato dall'assemblea all'apertura dei lavori.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea devono assicurare una corretta verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea può svolgersi anche con la contemporanea presenza dei

partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

TITOLO IV

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da tre a cinque membri, nominati dall'assemblea in maggioranza fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio direttivo:

1. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo;
4. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
5. delibera l'esclusione dei soci.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

Il Consiglio direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento i medesimi poteri spettano al Vice Presidente se nominato.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO

Nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano superati i limiti relativi all'attivo, alle entrate o al numero dei dipendenti indicati dall'art. 30 del CTS, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, con le funzioni di vigilanza e di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate dalla legge. A tale scopo l'organo di controllo dispone di tutti i poteri indicati dalla legge, e partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

ART. 16) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano superati i limiti relativi all'attivo, alle entrate o al numero dei

dipendenti indicati dall'art. 31, del CTS, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, la durata ed il compenso per l'intero incarico.

Nei casi previsti dall'art. 30 comma 6 del CTS, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione contabile.

TITOLO V

FONDO COMUNE

ART. 17) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere del Consiglio direttivo.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) contributi degli associati o da qualsiasi persona fisica od ente esterno sia esso Italiano od estero;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno

di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 18) ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del CTS.

Il bilancio viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 19) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 20) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti i soci sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ai sensi dell'art. 49 del CTS, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito di estinzione o scioglimento, sono nominati liquidatori i membri del Consiglio direttivo uscente, salvo diversa indicazione dell'assemblea.

ART. 21) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del CTS.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22) DOMICILIO DEI SOCI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio, anche di posta elettronica, risultante dall'atto costitutivo, dalla domanda di ammissione, ovvero comunicato al Consiglio direttivo.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni del recapito.

ART. 23) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al CTS, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazioni.

All'originale firmato: Luigi Paccosi - Francesco Steidl Notaio